

Allegato A

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER L'EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI CUI ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 7/2017

Premessa

A seguito dell'approvazione dei DPCM 4 e 8 marzo 2020 sono state adottate misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 tra le quali la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza, tra gli altri, dei corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Con gli stessi provvedimenti, per tutto il periodo emergenziale, è permessa l'erogazione di attività formative a distanza in sostituzione di quelle in aula.

Con il DPCM del 10 aprile 2020, quali misure di contenimento del contagio, sono state sospese su tutto il territorio nazionale le attività produttive industriali e commerciali con l'eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3 del decreto medesimo. Per le attività produttive sospese è consentito proseguire l'attività se organizzate in modalità a distanza o lavora agile.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Tali disposizioni si applicano anche agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato può essere prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita (art. 2, co. 1 e 4, d.lgs. 148/2015 e smi).

Pertanto, gli apprendisti dipendenti di imprese che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali le stesse imprese hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, possono fruire della formazione esterna erogata a distanza soltanto al termine della sospensione dei relativi contratti.

Le disposizioni oggetto del presente atto potranno essere suscettibili di modifica/integrazione, in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati.

1. Modalità di erogazione della formazione a distanza

Ai fini delle presenti disposizioni, per formazione a distanza (FaD) si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata dall'utilizzo di idonee piattaforme in modalità sincrona (aule virtuali, videoconferenze) che assicurino l'interazione on line tra docenti e allievi.

La sincronicità della partecipazione deve prevedere il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal calendario formativo e garantire un elevato grado di interazione tra il docente e i discenti i quali devono poter richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.

Inoltre, si incoraggiano gli enti a procedere periodicamente a valutazioni/verifiche del livello di apprendimento raggiunto, in modo da intervenire precocemente su eventuali difficoltà e carenze.

Per le attività formative erogate in modalità sincrona è richiesto:

- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento in maniera univoca della presenza di docenti e discenti, la durata delle singole connessioni e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

2. Prenotazione e avvio delle attività formative erogate in FaD

L'offerta formativa pubblica esterna della Regione Lazio, erogata anche in modalità FaD, è prenotabile dalle imprese attraverso il sistema informativo S.App.2 (<https://sapp2.formalazio.it/sapp>)

I datori di lavoro che prenotano la formazione esterna erogata in modalità FaD devono assicurare che i propri apprendisti siano in possesso di mezzi idonei per fruire di detta formazione.

Nei due giorni che precedono l'avvio delle attività formative in FaD, gli enti di formazione trasmettono alla Città Metropolitana di Roma Capitale/Provincia competente per territorio la comunicazione di avvio attività allegando alla stessa:

- elenco degli apprendisti risultanti dal registro scaricato dal S.App.2;
- calendario delle lezioni FaD e i docenti impegnati tenendo presente che le sessioni formative giornaliere non potranno superare la durata massima di 4 ore;
- l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale/provinciale/Città Metropolitana responsabile dei controlli. Laddove l'accesso fosse tramite invito, deve essere inviata apposita e-mail agli indirizzi dei funzionari regionali/provinciali referenti per l'apertura corsi.

Per le attività formative erogate nei territori delle province di Viterbo e Latina la comunicazione di avvio attività dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale competente in materia di lavoro.

Per le attività formative erogate nei rispettivi territori la comunicazione di avvio attività dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi pec:

- per la Città Metropolitana di Roma Capitale: lavoroformazione@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
- per le Province di Viterbo e Latina: lavoro@regione.lazio.legalmail.it
- per la Provincia di Frosinone: attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it

- per la Provincia di Rieti: barberi.provinciarieti@pec.it

3. Registrazione dell'attività formativa erogata in modalità FaD

Le attività erogate in modalità FAD dovranno essere documentate, come le attività in aula, attraverso il *"Registro presenze allievi"* scaricato dal sistema informativo S.App.2, che dovrà essere debitamente compilato e certificato da parte del docente o dal e-tutor, se presente.

Sul Registro, tenuto dal docente o dal e-tutor, in corrispondenza del nominativo dei partecipanti collegati in maniera stabile per tutta la durata della sessione, nel campo *"Firma dell'allievo"* dovrà essere rilevata la presenza degli allievi, con la seguente dicitura *"collegato via ..., con utenza..."*.

Ai fini della rilevazione degli orari di connessione e disconnessione degli allievi si consiglia di utilizzare il modello "B", *"Registro formativo delle presenze on line"*, approvato con D.G.R. n. 185 del 16 aprile 2020 al quale dovranno essere obbligatoriamente allegate le stampe dei report automatici prodotti da piattaforme idonee a garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti.

Eventuali modifiche del calendario formativo dovranno essere comunicate agli indirizzi pec di cui al punto 2.

A conclusione dell'edizione, l'ente deve registrare su S.App.2 le ore di presenza effettuate da ciascun apprendista e chiudere l'edizione attraverso l'apposito comando.

4. Completamento delle edizioni interrotte per effetto delle disposizioni COVID-19

Gli enti di formazione che hanno dovuto interrompere le attività formative avviate per effetto delle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 possono completare le predette attività in modalità FaD.

Gli enti interessati comunicano tale volontà agli indirizzi pec di cui al punto 2 allegando il calendario delle sessioni formative residue.

La Regione provvede a rimuovere eventuali "blocchi" intervenuti sul sistema S.App.2 in relazione agli enti di formazione che non hanno "avviato" le edizioni pubblicate nel periodo di interruzione delle attività formative.

5. Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia all'avviso pubblico di cui alla determinazione B05361 del 10 agosto 2012 nonché alle *Linee guida per gli enti di formazione per l'erogazione della formazione esterna* e alla *Guida per la presentazione delle domande di rimborso* scaricabili dai link:
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=8311
<https://sapp2.formalazio.it/sapp>